

Roma, 7 ottobre 2010

Accordo del 6 ottobre 2010 di rinnovo del CCNL 21 luglio 1995 e successive modificazioni, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aeroportuali.

Il 6 ottobre scorso si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo per i dirigenti delle aziende aderenti ad **ASSOLOGISTICA**, scaduto il 31 dicembre 2008 per la parte relativa al trattamento retributivo.

Passiamo ora ad illustrare l'accordo

▪ **RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE DI FATTO**

E' stato aggiornato il valore relativo alla soglia minima di ingresso che, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 6 ottobre 2010, non potrà essere inferiore a 2.700,00 euro mensili lordi per il 2010 e a 3.000,00 euro mensili lordi a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Riteniamo importante precisare che il suddetto importo non modifica i minimi contrattuali mensili stabiliti dall'articolo 1 dell'accordo di rinnovo del 29 giugno 2004, tuttora in vigore per i dirigenti del settore. Minimi che, ricordiamo, sono pari ad euro 2.221,00 mensili per i dirigenti assunti o nominati dal 1° dicembre 1997 in avanti ed a euro 3.064,00 per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che per determinare la retribuzione mensile contrattuale dei dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo occorre sommare al minimo base gli aumenti retributivi stabiliti di anno in anno ed eventuali altri elementi a cui essi possano aver diritto in base alla data di nomina o di assunzione (ad esempio ex scatti di anzianità, ex EDM).

Per completezza di informazione, in calce alla presente è disponibile una tabella riepilogativa degli elementi che compongono la retribuzione contrattuale.

▪ **AUMENTO RETRIBUTIVO**

Gli aumenti retributivi stabiliti per il biennio 2010/2011 sono pari a 100,00 euro mensili con decorrenza 1° gennaio 2010 ed a 150,00 euro mensili con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

Con riferimento all'aumento del 2010, le competenze arretrate dovranno essere versate entro il mese di novembre 2010.

Eventuali assorbimenti potranno essere operati unicamente sugli importi erogati dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2008, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.

▪ **UNA TANTUM**

Per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio - 31 dicembre 2009 è stato riconosciuto un importo una tantum, soggetto ai medesimi criteri di assorbimento stabiliti per gli aumenti retributivi, non utile ai fini del TFR e degli altri istituti contrattuali ad eccezione del preavviso.

L'importo dovrà essere erogato in due tranches di 400,00 euro ciascuna, con la retribuzione di novembre 2010 e di aprile 2011. Trattandosi di "arretrati retributivi maturati nell'anno 2009" viene sottoposto a normale contribuzione previdenziale ed assoggettato a tassazione separata.

▪ **DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA**

Viene confermata la possibilità di assumere DPN, usufruendo delle relative agevolazioni contributive, fino al 31 dicembre 2011.

▪ **DECORRENZA E DURATA**

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2009 e scade il 31 dicembre 2011.

CCNL Dirigenti Assologistica - valori contrattuali 2002-2011

	data nomina	
	ante 1°/12/97	dal 1°/12/97
Minimo base fino al 30/06/2004:	3.063,11	2.220,76
Minimo base dal 1°/07/2004:	3.064,00	2.221,00
ex indennità contigenza conglobata in minimo base:		816,52
ind. trasferta (spese non docu.) dal 1°/07/2004:	44,95	28,09 2% minimo-cont.
ind. trasferta (spese non docu.) dal 1°/05/2005:	55,00	55,00

Retribuzione minima mensile contrattuale "di ingresso":	2007	2008	2010	2011
(per dirigenti assunti dal 20 ottobre 2007 in avanti)	2.320,00	2.450,00	---	---
(per dirigenti assunti dal 6 ottobre 2010 in avanti)	---	---	2.700,00	3.000,00

Ex scatti anzianità solo per dirigenti in servizio in azienda al 01/02/2000

E.D.M. al 31/12/95 no per dirigenti nominati dal 1°/09/95

Indennità di funzione 154,94

Superminimo contrattuale, in aggiunta agli importi sopra esposti:

data nomina dirigente		Superminimo contrattuale							
dal	al	dal 1°/01/2002	dal 1°/07/2004	dal 1°/01/2005	dal 1°/01/2006	dal 1°/01/2007	dal 1°/01/2008	dal 1°/01/2010	dal 1°/01/2011
	30/11/97	852,15	1.127,15	1.252,15	1.372,15	1.522,15	1.672,15	1.772,15	1.922,15
01/12/97	31/03/98	697,22	972,22	1.097,22	1.217,22	1.367,22	1.517,22	1.617,22	1.767,22
01/04/98	01/02/00	593,93	868,93	993,93	1.113,93	1.263,93	1.413,93	1.513,93	1.663,93
02/02/00	30/06/00	490,63	765,63	890,63	1.010,63	1.160,63	1.310,63	1.410,63	1.560,63
01/07/00	31/12/00	284,05	559,05	684,05	804,05	954,05	1.104,05	1.204,05	1.354,05
01/01/01	31/12/01	154,94	429,94	554,94	674,94	824,94	974,94	1.074,94	1.224,94
01/01/02	29/06/04	---	275,00	400,00	520,00	670,00	820,00	920,00	1.070,00
30/06/04	31/12/04	---	---	125,00	245,00	395,00	545,00	645,00	795,00
01/01/05	31/12/05	---	---	---	120,00	270,00	420,00	520,00	670,00
01/01/06	19/10/07	---	---	---	---	150,00	300,00	400,00	550,00
20/10/07	31/12/07	---	---	---	---	---	150,00	250,00	400,00
01/01/08	06/10/10	---	---	---	---	---	---	100,00	250,00
07/10/10	31/12/10	---	---	---	---	---	---	---	150,00
01/01/11		---	---	---	---	---	---	---	---

N.B.: i valori indicati nella tabella "superminimo contrattuale" sono dati dalla somma degli aumenti retributivi intervenuti da dicembre 1997 in avanti, quando si è stabilito di mantenere ferma la soglia di accesso per le nuove nomine/assunzioni e corrispondere gli aumenti contrattuali in una voce separata diversa dal minimo base.

Elenchiamo, per completezza di informazione, gli importi degli aumenti mensili che compongono il superminimo contrattuale:

dal 1° dicembre 1997	154,94
dal 1° aprile 1998	103,29
dal 1° gennaio 2000	103,29
dal 1° luglio 2000	206,58
dal 1° gennaio 2001	129,11
dal 1° gennaio 2002	154,94
dal 1° luglio 2004	275,00
dal 1° gennaio 2005	125,00
dal 1° gennaio 2006	120,00
dal 1° gennaio 2007	150,00
dal 1° gennaio 2008	150,00
dal 1° gennaio 2010	100,00
dal 1° gennaio 2011	150,00
Totale	1.922,15

UNA TANTUM (tassazione separata, no utile TFR):

gen. 2002: 1.446,08 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2001

lug. 2004: 2.000,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2003

nov. 2010: 400,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2009

apr. 2011: 400,00 euro lorde con riferimento al periodo 1°/01-31/12/2009